

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1473

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, PAVANELLI**

Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per la promozione del turismo responsabile ed ecosostenibile

*Presentata l'11 ottobre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dell'importanza di modelli imprenditoriali lungimiranti, orientati alla sostenibilità dell'offerta e della ricettività turistica sotto il profilo della riduzione degli impatti e delle esternalità negative sull'ambiente nonché sul contesto sociale e culturale delle comunità ospitanti. Tali modelli, se adeguatamente sostenuti, possono contribuire in modo rilevante allo sviluppo sostenibile dei territori in cui le comunità medesime sono radicate, con effetti positivi per quanto concerne la valorizzazione economica e sociale, la competitività e la protezione dell'ambiente naturale.

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), il turismo è una delle industrie in più rapida crescita, contribuendo per oltre il 10 per cento al prodotto interno lordo globale. I turisti internazionali sono

passati dai 25 milioni nel 1950 ai 166 milioni nel 1970, raggiungendo 1,442 miliardi nel 2018 e si prevede che saranno 1,8 miliardi entro il 2030.

Si tratta di un settore trasversale con un ampio impatto sull'ambiente, sul clima e sull'economia nel complesso e, in particolare, sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile dei territori. L'industria dell'ospitalità e della ristorazione è, infatti, tra le principali industrie mondiali che utilizzano una percentuale significativa di beni primari e di risorse naturali, nonché producono ingenti quantità di rifiuti, più di un terzo dei quali sono rifiuti alimentari.

Secondo i dati diffusi dall'*International Hotels Environmental Initiative*, si stima, in media, un quantitativo giornaliero di rifiuti da 0,8 a 1,2 chilogrammi per ospite, che è raddoppiato nei giorni di *check-out*. Seb-

bene tale quantità sia composta principalmente da rifiuti solidi, quali ad esempio gli imballaggi, una percentuale considerevole, maggiore di un terzo, è rappresentata da rifiuti alimentari, di cui circa il 75 per cento è ancora commestibile.

Nell'ambito della 26<sup>a</sup> conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), tenutasi a Glasgow nel mese di novembre 2021, è stata firmata la dichiarazione di Glasgow sull'azione per il clima nel turismo, che costituisce una pietra miliare nella lotta al *climate change* e nella definizione delle strategie del settore turistico, che racchiude in sé il bisogno e l'urgenza di accelerare l'azione per il clima da parte di tale comparto al fine di dimezzare la quantità di emissioni di gas serra nel prossimo decennio e di raggiungere, entro il 2050, la cosiddetta « *net zero emissions* ». Una trasformazione nel settore turistico in ottica di cambiamento climatico risulta pertanto cruciale per poter mantenere stabili la competitività, la sostenibilità e la resilienza negli anni a venire.

In un tale contesto, le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere rivestono un ruolo innegabilmente significativo nella promozione del concetto di « turismo sostenibile » e proprio la necessità di limitare l'impatto antropico di questo comparto ha orientato negli ultimi anni gli operatori del settore verso forme ricettive caratterizzate da un basso impatto ambientale sul territorio circostante e, al contempo, in grado di generare sviluppo economico e sociale.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, introduce disposizioni atte a favorire il rilancio economico del settore turistico-ricettivo in chiave ecologica. A tal fine, essa si prefigge l'obiettivo di promuovere comportamenti ecologicamente virtuosi, e dall'altro di incidere concretamente nella riduzione dei consumi a carico del territorio. Una sorta di « ospitalità » nuova

che si apre alla sostenibilità come « valore » sotto il profilo dell'accoglienza.

In particolare, l'articolo 1 enuncia la finalità della legge, volta a incentivare le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere nonché i servizi per la ristorazione che aderiscono a etichette ecologiche volontarie o che diffondono la cultura della sostenibilità ambientale in un'ottica di economia circolare e di risparmio energetico. L'articolo 2 modifica la tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sottoponendo a un'aliquota del 5 per cento le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che applichino misure dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite misure orientate all'economia circolare, al risparmio energetico, alla riduzione degli imballaggi in plastica e dello spreco alimentare, estendendo altresì il beneficio a favore delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che aderiscono a etichette ecologiche volontarie. L'articolo 3 prevede che i comuni possano ridurre la tassa sui rifiuti a carico delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 che dimostrino di aver adottato misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e sistemi che consentano di massimizzare la raccolta differenziata, ovvero che producono o distribuiscono beni alimentari ceduti a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. L'articolo 4 introduce un credito d'imposta per spese in attività di formazione del personale dipendente aventi ad oggetto le finalità della legge. L'articolo 5 prevede l'insegnamento obbligatorio della ristorazione e dell'ospitalità ecosostenibili negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione e nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 6, infine, reca la clausola di salvaguardia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, primo comma, e in attuazione degli articoli 9, terzo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge, ai fini del rilancio economico del settore turistico in chiave ecologica, reca disposizioni volte a concedere incentivi in favore delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei servizi per la ristorazione che aderiscono a etichette ecologiche volontarie o che diffondono la cultura della sostenibilità ambientale finalizzata all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del risparmio energetico.

## Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*septies*) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei principi dell'economia circolare ».

2. Le disposizioni di cui al numero 1-*septies*) della parte II-*bis* della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dalla presente legge, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una

delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;

b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;

c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;

f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;

g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;

h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;

i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e

le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro il 31 gennaio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora i provvedimenti di cui al secondo periodo non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui al Catalogo istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Entro il 1° gennaio 2024, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento a ciascun regime di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al precedente periodo.

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di riduzione della  
tassa sui rifiuti)*

1. I comuni, con proprio regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'applicazione in misura ridotta fino a due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche riferite a strutture ricettive e alle attività di ristorazione che dimostrino di aver adottato misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e sistemi che consentano di massimizzare la raccolta differenziata, ovvero che producono o distribuiscono beni alimentari ce-

duti a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.

2. Per sopperire ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate registrate dai comuni a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di tariffa corrispettiva di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147 del 2013, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da erogare negli anni 2024 e 2025.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, tenendo prioritariamente conto dell'impatto delle misure adottate sulla minore produzione di rifiuti e sulla riduzione del conferimento finale in discarica.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 4.

*(Credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per la formazione del personale dipendente)*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di cui all'articolo 1 della presente legge che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del

personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano ammissibili le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e di formazione obbligatoria.

3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture alberghiere ed extra-alberghiere hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Art. 5.

*(Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'ecosostenibilità negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione e nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Al fine di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale ed economia cir-

colare, gli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, l'insegnamento obbligatorio della ristorazione e dell'ospitalità ecosostenibili, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico, comprensive di una frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extra-scolastiche.

2. L'insegnamento di cui al comma 1 è organizzato attraverso un programma multidisciplinare che contempla le problematiche relative:

a) al corretto utilizzo delle risorse e al risparmio energetico tenuto conto dell'impronta idrica e di quella di carbonio (*carbon footprint*);

b) alla gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare finalizzata alla prevenzione nella produzione degli stessi, al riuso e al riciclo, nonché alla ottimale differenziazione anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

c) alla somministrazione del cibo tesa a ridurre le eccedenze e a prevenire lo spreco alimentare, nonché alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari biologici a chilometro zero e degli alimenti a filiera corta;

d) alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e alla promozione di comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita del servizio di ospitalità e ristorazione, anche nell'offerta e nell'uso di materiali e prodotti ecocompatibili e biodegradabili, e alla scelta di fornitori che utilizzano modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di riferimento;

e) all'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche per sviluppare, applicare

e integrare nelle strategie imprenditoriali misure volte:

1) agli investimenti sostenibili e all'analisi dei parametri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) al fine di accrescere il *rating* aziendale;

2) all'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa delle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti e percorsi didattici volti a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, anche sotto il profilo del corretto utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla prevenzione nella produzione dei rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare. Il Ministro dell'istruzione e del merito tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6.

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0056400\*